

## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ServizioIspettive, Registro e Corecom

## **AVVISO**

Vigilanza sulle attività svolte dai *call center* – art. 24 *bis* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tutti gli operatori economici esercenti attività di call center su numerazioni nazionali, tenuti ad iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), gestito dall'Autorità, sono obbligati al rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 24-bis, D.L. 83/2012, come modificato dalla legge 232/2016.

Si rammenta, in particolare, che deve essere sempre fornita l'informazione preliminare della collocazione geografica da cui risponde o chiama l'operatore, sia nel caso di risposta/chiamata dal territorio nazionale sia nel caso di risposta/chiamata da territorio UE ed extra UE.

Si richiama, pertanto, l'attenzione di tutti gli operatori economici del settore al rispetto rigoroso delle norme sopraindicate rappresentandosi al riguardo che il Ministero dello Sviluppo Economico svolge periodicamente controlli tramite verifiche a campione.